

REDDITO IMPRESA E IRAP

Rivalsa di portafoglio deducibile nell'esercizio della transazione

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

LA RIMOZIONE DELL'ERRORE FISCALE: LE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Se le parti **non riescono** a giungere alla definizione di un accordo per la **quantificazione del valore del portafoglio** il **principio di competenza** deve applicarsi con riguardo alla **seconda parte del comma 1** dell'[articolo 109 Tuir](#), in forza del quale *“i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni”*. È legittima, dunque, in questo caso, la **deduzione** dei costi **nell'anno in cui le parti sono giunte a definire un accordo transattivo**.

Il caso riguarda un'**agenzia mandataria** di due diverse società assicuratrici la quale, intendendo subentrare nella gestione dell'agenzia di assicurazione, doveva corrispondere la c.d. **“rivalsa di portafoglio”**.

Come noto, infatti, la **compagnia assicurativa mandante** sovente indennizza l'**agente mandatario** che cessa il rapporto; a seguito del pagamento viene quindi consentito il **subentro di un nuovo agente** in quel portafoglio, e la **compagnia mandante** ha titolo per la **rivalsa nei confronti di quest'ultimo di quanto pagato al primo**.

Nel caso di specie l'importo dovuto veniva determinato nell'**anno 2001** e doveva essere **versato in 12 ratei**, ma i **rapporti tra l'agenzia assicurativa mandataria** e le **assicurazioni mandanti** era di perenne **conflittualità**, e solo nel **2005** si giungeva alla definizione di un **accordo**, con la stipula di una **transazione**.

La società qualificava dunque gli importi come **interamente deducibili nell'anno 2005**, rilevando nel **conto economico degli anni dal 2001 al 2003** soltanto le **rate annuali di interessi**; ad avviso dell'Agenzia delle entrate, invece, **le somme dovevano essere dedotte negli anni 2001,2002 e 2003**, trattandosi di un **elemento patrimoniale ad utilizzazione pluriennale**, da iscrivere tra le **immobilizzazioni immateriali**.

Per tale motivo veniva notificato **avviso di accertamento**.

La questione giungeva dinanzi la **Corte di Cassazione**, la quale ha ritenuto **non divisibile** la tesi sostenuta dalle **Entrate**.

La Corte di Cassazione, nella sua pronuncia, preliminarmente evidenzia la mancanza di specifiche disposizioni volte ad individuare la **natura** e il conseguente **regime di deducibilità** della **rivalsa di portafoglio**. Parte della dottrina la riconduce ad una fattispecie di **cessione d'azienda**, sebbene ciò non sia del tutto divisibile, posto che il **portafoglio** resta nelle mani della stessa **agenzia mandataria**. L'indennità in esame viene dunque assimilata all'**avviamento**, con **deduzione** dell'ammortamento **in misura non superiore ad 1/18**.

Con l'impugnato **avviso di accertamento**, invece, l'Agenzia delle entrate aveva ricondotto la fattispecie alle **spese relative a più esercizi**, ai sensi dell'[articolo 108 Tuir](#). Invero, nel caso di specie pare evidente l'applicabilità del **principio contabile Oic 24**, trattandosi di un'**immobilizzazione immateriale**.

Il **valore del portafogli**, tuttavia, come pare evidente, **non è oggettivamente quantificabile** e le parti potrebbero **non giungere ad un accordo** con riferimento alla misura dello stesso: *“conseguentemente l'apparente certezza della quantificazione della rivalsa, e della ripartizione in quote costanti in cui è possibile rateizzare il pagamento, può non rispondere a specifica realtà. Con l'effetto che il principio di competenza di cui all'articolo 109 D.P.R. 917 del 1986 deve applicarsi con riguardo alla seconda parte del comma 1, laddove prescrive che i costi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui diventi certa l'esistenza e determinabile in modo obiettivo l'ammontare”*.

Solo all'anno 2005, pertanto, con la definizione dell'accordo transattivo, potevano essere dedotti i costi.